

COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

4.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 MAGGIO 1995

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TIZIANA MAIOLO

INDICE

	PAG.		PAG.
Testo unificato del disegno e delle proposte di legge (Discussione e rinvio):		Conti Carlo (gruppo lega nord), <i>Relatore</i> .	17
			21, 22, 23
Introduzione della preselezione informatica nel concorso notarile (1288);		Della Valle Raffaele (gruppo forza Italia)	23
Peraboni ed altri: Modifiche al regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, recante norme per il concorso notarile (456);		Grimaldi Tullio (gruppo rifondazione comunista-progressisti)	23
Becchetti: Introduzione della preselezione informatica nel concorso notarile (863)	17	Porcari Luigi (gruppo progressisti-federativo)	23
Maiolo Tiziana, <i>Presidente</i>	17, 23, 24	Ricciardi Edilberto, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	21
Becchetti Paolo (gruppo forza Italia)	22	Scermino Felice (gruppo progressisti-federativo)	23
		Stajano Ernesto (gruppo misto)	21, 22

La seduta comincia alle 16,20.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Discussione del testo unificato del disegno di legge: Introduzione della preselezione informatica nel concorso notarile (1288); e delle proposte di legge Peraboni ed altri: Modifiche al regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, recante norme per il concorso notarile (456); Becchetti: Introduzione della preselezione informatica nel concorso notarile (863).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato del disegno di legge: « Introduzione della preselezione informatica nel concorso notarile »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Peraboni, Magnabosco, Gilberti, Balocchi, Filippi, Hüllweck, Malan, Bistaffa, Zenoni, Piergiorgio Martinelli, Fontan, Flego, Montanari, Grugnetti, Bonato e Latronico: « Modifiche al regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, recante norme per il concorso notarile »; Becchetti: « Introduzione della preselezione informatica nel concorso notarile ».

Ricordo che il testo unificato del disegno e delle proposte di legge in materia di modifica delle norme per il concorso notarile, già elaborato dalla nostra Commissione in sede referente e pubblicato sul *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 1° marzo 1995, in data odierna è stato trasferito dall'Assemblea alla nostra Commissione in sede legislativa.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

L'onorevole Conti ha facoltà di svolgere la relazione.

CARLO CONTI, Relatore. Mi rimetto alla relazione svolta durante l'esame del provvedimento in sede referente, nella seduta del 1° marzo scorso.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Comunico che la I Commissione ha espresso, in data 8 marzo 1995, parere favorevole sul testo unificato in esame.

Comunico altresì che la V Commissione ha espresso, in data 29 marzo 1995, il seguente parere: « Parere favorevole osservando, con riferimento alla commissione permanente per la gestione e l'aggiornamento dell'archivio informatico dei quesiti, che per il suo funzionamento non deve darsi luogo ad oneri aggiuntivi rispetto a quelli a cui si può far fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio ».

Passiamo all'esame dell'articolo unico del testo unificato. Ne do lettura:

ART. 1.

1. Il numero 3 del comma 1 dell'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:

« 3) non aver subito condanna per uno dei reati non colposi puniti con pena non inferiore nel minimo a sei mesi, ancorché per effetto di circostanze attenuanti sia stata inflitta una pena di durata minore; l'esercizio dell'azione penale per uno dei predetti reati comporta la sospensione dalla possibilità di iscrizione nel ruolo dei notai sino al definitivo proscioglimento o sino alla declaratoria di estinzione del reato ».

2. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, è sostituito dal seguente:

« Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono:

a) essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89; tuttavia l'esercizio dell'azione penale per uno dei reati non colposi puniti con pena non inferiore nel minimo a sei mesi non impedisce la partecipazione al concorso;

b) non aver compiuto gli anni quaranta alla data del bando di concorso; tale limite non è aumentabile per nessuna causa prevista da leggi anteriori;

c) aver superato la prova di preselezione informatica.

3. Dopo l'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono inseriti i seguenti:

« ART. 5-bis. — 1. Le prove scritte del concorso per la nomina a notaio di cui all'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, sono precedute da una prova di preselezione eseguita con strumenti informatici e con assegnazione ai candidati di domande con risposte multiple prefissate, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. Alla prova di preselezione sono ammessi i candidati aventi i requisiti di cui all'articolo 1 della legge 25 maggio 1970, n. 358.

3. L'ammissione è deliberata dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia.

4. La prova di preselezione informatica è sostenuta dai candidati prima delle prove scritte di ciascun concorso. Dalla prova di preselezione sono esonerati coloro che hanno conseguito l'idoneità in uno degli ultimi tre concorsi espletati in precedenza.

ART. 5-ter. — 1. La prova di preselezione si svolge con cadenza annuale a Roma in sede unica nazionale, anche per gruppi di candidati divisi per lettera.

2. La prova di preselezione è unica per ciascun candidato e verte sulla materia oggetto del concorso. I quesiti, in numero uguale per ciascun candidato, sono circoscritti a dati normativi, con esclusione di argomenti dottrinali e giurisprudenziali, e devono essere formulati in modo da assicurare parità di trattamento per i candidati.

3. Sono ammessi a sostenere le prove scritte i candidati in numero pari a cinque volte i posti messi a concorso e comunque non inferiore a 900, secondo la graduatoria formata in base al punteggio conseguito da ciascun candidato. Sono ammessi alle prove scritte i candidati classificati *ex aequo* rispetto all'ultimo ammesso ».

ART. 5-quater. — 1. Presso il Ministero di grazia e giustizia è costituita la Commissione permanente per la gestione e l'aggiornamento dell'archivio informatico dei quesiti. La Commissione è formata dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero o da un suo delegato, dal direttore dell'Ufficio notariato dello stesso Ministero, dal presidente del Consiglio nazionale del notariato o da un suo delegato, e da sei notai nominati per non più di cinque anni con le modalità stabilite dal regolamento. La partecipazione alla Commissione non comporta alcuna indennità o retribuzione a carico dello Stato, né alcun tipo di rimborso spese.

2. I contenuti dell'archivio informatico delle domande non sono segreti ».

4. All'articolo 9 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Il concorso per la nomina a notaio è bandito annualmente e nel bando sono indicati anche i giorni e il luogo dello svolgimento della preselezione.

La domanda di ammissione è unica tanto per la preselezione quanto per le prove di esame ».

5. All'articolo 13 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, come modificato

dal regio decreto 2 maggio 1932, n. 496, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La commissione esaminatrice sovrintende anche allo svolgimento della prova preselettiva di cui all'articolo 5-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89 ».

6. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad emanare con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di cui agli articoli 5-bis, 5-ter e 5-quater della legge 16 febbraio 1913, n. 89, introdotti dal comma 3 del presente articolo, nonché per l'attuazione degli articoli 9 e 13 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e successive modificazioni, determinando, tra l'altro, le caratteristiche ed il contenuto dell'archivio delle domande, i metodi di assegnazione delle domande a ciascun candidato, il conferimento dei punteggi, le modalità di formazione della graduatoria, le caratteristiche dei sistemi operativi e dei relativi elaborati e quant'altro attinente all'esecuzione della prova di preselezione ed alla conservazione, gestione ed aggiornamento del sistema.

7. Fino a quando non è operante il sistema della preselezione, l'ammissione alle prove scritte continua ad essere disciplinata dalle norme precedentemente in vigore. Per i candidati iscritti nell'albo dei praticanti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge resta in vigore il limite di età di cinquanta anni per l'ammissione al concorso, sino al termine di 10 anni dalla data sopra indicata.

8. Sono abrogate le disposizioni contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 498.

Avverto che a tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi:

Al comma 1, sostituire le parole: dalla possibilità di iscrizione nel ruolo dei notai

con le seguenti: della iscrizione nel ruolo dei notai.

1. 1.

Il Relatore.

Al comma 2, lettera b), sopprimere il secondo periodo.

1. 2.

Il Relatore.

Al comma 3, capoverso 5-bis, sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. La prova di preselezione è sostenuta dai candidati prima delle prove scritte di ciascun concorso.

4-bis. Dalla prova di preselezione sono esonerati coloro che hanno conseguito l'idoneità in uno degli ultimi tre concorsi espletati in precedenza.

1. 3.

Il Relatore.

Al comma 3, capoverso 5-ter, sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. Oltre ai candidati di cui al comma 5 dell'articolo 5-bis, è ammesso a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a cinque volte i posti messi a concorso e comunque non inferiore a novecento, secondo la graduatoria formata in base al punteggio conseguito da ciascun candidato nella prova di preselezione.

3-bis. Sono comunque ammessi alle prove scritte i candidati classificati *ex aequo* rispetto all'ultimo che risulterebbe ammesso ai sensi del comma 3.

1. 4.

Il Relatore.

Al comma 3, capoverso 5-quater, al comma 1 sostituire le parole: la Commissione permanente per la gestione e l'aggiornamento dell'archivio informatico dei quesiti *con le seguenti:* la Commissione permanente per la conservazione, la gestione e l'aggiornamento del sistema per la prova di preselezione del concorso per

la nomina a notaio e del relativo archivio informatico dei quisiti.

1. 5.

Il Relatore.

All'emendamento 1. 6, al capoverso 7-ter, sostituire le parole: dieci anni con le seguenti: cinque anni.

0. 1. 6. 1.

Grimaldi.

Sostituire il comma 7 con i seguenti:

7. Fino a quando non sarà operante il sistema per la prova di preselezione, l'ammissione alle prove scritte continua ad essere disciplinata dalle norme precedentemente in vigore.

7-bis. Il limite di età per l'ammissione al concorso per la nomina a notaio di cui alla lettera b) del terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, come da ultimo modificato dalla presente legge, non è elevabile per nessuna causa prevista da leggi anteriori alla presente.

7-ter. Per dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge resta in vigore, per gli iscritti nel registro dei praticanti anteriormente alla medesima data di entrata in vigore, il limite di età di cinquanta anni per l'ammissione al concorso per la nomina a notaio.

1. 6.

Il Relatore.

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

7-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a fatti commessi dopo l'entrata in vigore della presente legge e, qualora più favorevoli delle previgenti, anche ai fatti commessi in precedenza salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

1. 7.

Il Relatore.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Nei limiti dei posti disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti, sono nominati notai i dichiarati idonei nel concorso per esame indetto con decreto del Ministro di grazia e giustizia 7 maggio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 21 maggio 1993, purché siano in possesso dei requisiti richiesti per partecipare ai concorsi per la nomina a notaio.

2. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia è disposta la pubblicazione delle sedi disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti ed è stabilito il termine nel quale gli interessati devono indicare le sedi di preferenza. Per l'assegnazione delle sedi si osservano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 5 del regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728.

* 1. 01.

Novi, Simonelli.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Nei limiti dei posti disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti, sono nominati notai i dichiarati idonei nel concorso per esame indetto con decreto del Ministro di grazia e giustizia del 7 maggio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 21 maggio 1993, purché siano in possesso dei requisiti richiesti per partecipare ai concorsi per la nomina a notaio.

2. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia è disposta la pubblicazione delle sedi disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti ed è stabilito il termine nel quale gli interessati devono indicare le sedi di preferenza. Per l'assegnazione delle sedi si osservano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo

5 del regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728.

* 1. 02.

Finocchiaro Fidelbo, Soldani, La Grua, Grimaldi, Bonito, Scermino, Neri, Fragalà, Stajano.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Nei limiti dei posti disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti, sono nominati notai i dichiarati idonei nel concorso per esame indetto con decreto del Ministro di grazia e giustizia 7 maggio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 21 maggio 1993, purché siano in possesso dei requisiti richiesti per partecipare ai concorsi per la nomina a notaio.

2. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia è disposta la pubblicazione delle sedi disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti ed è stabilito il termine nel quale gli interessati devono indicare le sedi di preferenza. Per l'assegnazione delle sedi si osservano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 5 del regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728.

* 1. 03.

Broglia.

CARLO CONTI, *Relatore*. Signor presidente, desidero intervenire per illustrare gli emendamenti da me presentati. I primi sei hanno carattere esclusivamente tecnico ed il loro scopo è soltanto quello di coordinare meglio il testo elaborato dal Comitato ristretto: accade, infatti, che la terminologia utilizzata in una parte di esso venga poi modificata in un altro punto, con il rischio di creare contraddizioni e fraintendimenti; ho ritenuto pertanto opportuno presentare alcune proposte di omogeneizzazione del testo.

L'emendamento 1.7 ha lo scopo di ricordare, con una disciplina transitoria, la nuova normativa con quella attualmente vigente in materia di accesso alla profes-

sione notarile e di decadenza dalla stessa a causa di condanna per uno dei reati non colposi puniti con pena non inferiore nel minimo a sei mesi. Tale disciplina transitoria si rende necessaria in considerazione del principio generale secondo cui, in caso di successione di leggi nel tempo, si applica quella più favorevole al reo.

Desidero contestualmente esprimere parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Novi 1.01, Finocchiaro Fidelbo 1.02 e Broglia 1.03, con i quali si intende trovare una soluzione per la situazione dei circa cento giovani risultati idonei nell'ultimo concorso notarile, ma non vincitori, in quanto il numero delle sedi messe a concorso non era sufficiente. Qualora tali articoli aggiuntivi venissero approvati, gli idonei in questione sarebbero assegnatari di una sede e ciò sembra opportuno per ragioni di equità. Poiché, inoltre, la proposta di modifica in questione si riferisce ad un provvedimento riguardante la revisione della disciplina del concorso notarile con l'introduzione di procedure informatiche, qualora tale provvedimento venisse approvato cambierebbero i termini di espletamento delle prove e probabilmente un simile caso non si verificherebbe più. Con l'espletamento, infatti, di una prova di preselezione antecedente quelle scritte e, soprattutto, con il velocizzarsi dell'intero concorso, difficilmente potrebbero verificarsi ancora inconvenienti di questo tipo. In conclusione, raccomando l'approvazione di tutti gli emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati.

EDILBERTO RICCIARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. A nome del Governo, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, e 1.6 del relatore, mentre dichiaro di rimettermi alla Commissione sugli emendamenti 1.2 e 1.7 del relatore, nonché sugli identici articoli aggiuntivi Novi 1.01, Finocchiaro Fidelbo 1.02 e Broglia 1.03.

ERNESTO STAJANO. Vorrei un chiarimento dal relatore sul suo emendamento 1.2, il quale propone di sopprimere, all'articolo 1, comma 2, lettera b), il ri-

ferimento all'impossibilità di aumentare il limite di quarant'anni.

CARLO CONTI, *Relatore*. Si tratta di un emendamento di natura tecnico-formale, collegato al successivo emendamento 1.6. Questa disposizione interessa tutta la normativa fino ad oggi vigente, ma, con riferimento a tale limite, abbiamo introdotto una norma transitoria.

ERNESTO STAJANO. Vorrei inoltre un chiarimento sul comma 3, capoverso 5-*quater*, comma 2, dell'articolo unico del testo unificato, il quale prevede che i contenuti dell'archivio informatico delle domande non siano segreti: mi sembra, infatti, che contenga una contraddizione.

CARLO CONTI, *Relatore*. Può sembrare una norma contraddittoria, tuttavia la preselezione non è una prova volta a dare una valutazione o ad assegnare un punteggio ai fini del collocamento nella graduatoria finale; essa ha lo scopo di verificare l'idoneità minima dei candidati necessaria per accedere alle successive prove scritte. A tal fine è stato predisposto un archivio informatico di circa 7 mila quesiti, di varia difficoltà, che verranno combinati in modo da assegnare a ciascun candidato un uguale numero di domande.

I quesiti non sono segreti perché il loro numero è tale da escludere che qualche candidato possa riuscire a memorizzare tutte le risposte. Chiunque si prepari a superare il concorso, e studi le domande, acquisirà un livello di preparazione che gli consentirà di ottenere l'idoneità. Pertanto, i quesiti e le risposte saranno pubblici e non segreti.

Voglio sottolineare che la pubblicità dei quesiti colloca tutti i concorrenti su un piano di assoluta parità, perché basterà comprare il libro e studiarlo; è evidente che quanti lo faranno saranno preparati a sostenere il concorso. La segretezza dei quesiti, invece, potrebbe sempre far nascere il sospetto che qualcuno possa averli conosciuti per vie traverse, ed essere quindi favorito rispetto ad altri.

Voglio ribadire che i metodi di assegnazione delle domande a ciascun candidato ed il numero dei quesiti sono tali da far escludere *a priori* la possibilità che vengano memorizzati.

ERNESTO STAJANO. Il testo unificato prevede che tutta questa materia sia affidata ad una normativa di attuazione di grado inferiore (un regolamento), la quale deve indicare il meccanismo di determinazione del numero dei quesiti ed il funzionamento della commissione permanente per la gestione dell'archivio informatico dei quesiti, chiamata altresì a provvedere al loro aggiornamento.

La proposta del relatore è accettabile in quanto si ipotizza che il regolamento sia emanato con la necessaria tempestività; in caso contrario, il nuovo meccanismo non andrebbe mai a regime.

CARLO CONTI, *Relatore*. La norma transitoria prevede che, fino a quando il nuovo sistema non andrà a regime, i concorsi non verranno sospesi, ma continueranno ad espletarsi con la normativa attualmente vigente.

È interesse della categoria arrivare ad una pronta definizione del sistema, anche per facilitare il lavoro del ministero che, tutt'ora, è impegnato a gestire un numero elevatissimo di domande. Infatti, se i dati in mio possesso sono esatti, i candidati per il prossimo concorso sono circa 7 mila; nell'ultimo concorso i partecipanti erano 5.800. Poiché il concorso si articola in tre prove scritte, gli elaborati da correggere sono oltre 15 mila, con un impegno enorme per i membri della commissione. Quindi, prima verrà approvata la riforma, prima i concorsi si potranno espletare in modo più rapido e corretto; del resto, anche la valutazione degli elaborati potrà essere più serena se il loro numero sarà minore.

PAOLO BECCHETTI. Vorrei sottolineare che l'archivio informatico dei quesiti, costituito presso il Consiglio nazionale del notariato, contiene circa 7 mila domande. Il testo unificato prevede che, ai

fini della preselezione, l'attribuzione delle domande a ciascun candidato sia effettuata con un criterio puramente casuale, sia pure con un diverso coefficiente di difficoltà e di punteggio. Ritengo che la trasparenza delle domande sia un fatto positivo, perché saranno a disposizione di tutte le scuole di notariato e di tutti i candidati. È improbabile del resto che qualcuno possa riuscire a memorizzare circa 7 mila quesiti.

FELICE SCERMINO. Vorrei richiamare l'attenzione della presidenza su alcune correzioni formali relative all'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Provvederò ad apportare le opportune correzioni in sede di coordinamento formale del testo.

TULLIO GRIMALDI. Desidero raccomandare l'approvazione del mio subemendamento 0.1.6.1. Mi sembra, infatti, eccessivamente ampio il termine di dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge previsto per la permanenza del limite di età di cinquant'anni, ai fini dell'ammissione al concorso per la nomina a notaio, in favore degli iscritti nel registro dei praticanti anteriormente alla medesima data di entrata in vigore. Ritengo pertanto preferibile sostituirlo con un termine quinquennale.

CARLO CONTI, *Relatore*. Desidero far presente all'onorevole Grimaldi che la norma la quale prevede un regime transitorio della durata di dieci anni è già presente nel testo unificato: l'emendamento da me presentato si limita a riscriverla in modo più chiaro. Per quanto riguarda la sostanza dei suoi rilievi, personalmente ritengo che il termine di dieci anni possa meglio tutelare quanti abbiano già acquisito il diritto di partecipare al concorso notarile prima dell'entrata in vigore del provvedimento in esame. Mi sembra, del resto, che fosse questa la logica affermata nel corso delle precedenti discussioni sulla materia: in conclusione, pertanto, ritengo opportuno lasciare inalterato il termine di dieci anni.

Alcuni colleghi, più esperti di me in materia penale, mi hanno fatto rilevare che il riferimento all'« esercizio dell'azione penale » per uno dei reati richiamati nel comma 1, n. 3) e nel comma 2, lettera a), dell'articolo unico può risultare eccessivamente generico, per cui sarebbe preferibile sostituirlo con il riferimento al rinvio a giudizio. Preannuncio, pertanto, la presentazione di un emendamento in tal senso.

RAFFAELE DELLA VALLE. Desidero far rilevare al relatore che, in base al nuovo codice di procedura penale, l'esercizio dell'azione penale non avviene più, come in precedenza, con l'iscrizione da parte del pubblico ministero della *notitia criminis*, bensì nel momento in cui questi richiede al giudice delle indagini preliminari il rinvio a giudizio: vi è, pertanto, coincidenza tra i due momenti. Tuttavia, l'emendamento preannunciato dal relatore appare *condivisibile*, al fine di evitare ogni possibilità di dubbio.

LUIGI PORCARI. Vorrei fare un'osservazione in merito al comma 1, n. 3), in cui si dice: « ancorché per effetto di circostanze attenuanti sia stata inflitta una pena di durata minore ». Si deve considerare che con l'istituto del patteggiamento, introdotto dal nuovo codice di procedura penale, la pena può essere ridotta fino ad un terzo: pertanto, le circostanze attenuanti non rappresentano l'unico strumento per giungere ad una diminuzione della pena. Limitare, quindi, il riferimento soltanto a queste ultime potrebbe determinare incompletezza della norma. Preannuncio pertanto la presentazione, da parte del mio gruppo, di un emendamento volto ad eliminare tale inconveniente.

PRESIDENTE. Avverto che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: per effetto di circostanze attenuanti.

1. 9.

Finocchiaro Fidelbo, Porcari.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: l'esercizio dell'azione penale con le seguenti: il rinvio a giudizio.

Conseguentemente, al comma 2, capoverso, lettera a), sostituire le parole: l'esercizio dell'azione penale con le seguenti: il rinvio a giudizio.

1. 8.

Il Relatore.

Per consentire ai colleghi di chiarire alcune questioni relative agli emendamenti testé presentati, propongo di sospendere brevemente la seduta. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta, sospesa alle 16,45, è ripresa alle 17.

PRESIDENTE. Vista la problematicità e l'estrema delicatezza delle questioni cui si riferiscono gli emendamenti del relatore 1.8 e Finocchiaro Fidelbo 1.9, poc'anzi presentati, ritengo preferibile che la Commissione non proceda immediatamente alla loro votazione, ma rinvi le sue determinazioni alla prossima seduta. Può tuttavia essere utile, per accelerare i tempi, procedere alla votazione in linea di principio dell'emendamento del relatore 1.7 e degli identici articoli aggiuntivi Novi 1.01, Finocchiaro Fidelbo 1.02 e Broglia 1.03, ai fini della successiva trasmissione per il parere alle Commissioni I e V.

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento del relatore 1.7, sul

quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione congiuntamente, in linea di principio, gli identici articoli aggiuntivi Novi 1.01, Finocchiaro Fidelbo 1.02 e Broglia 1.03, accettati dal relatore, sui quali il Governo si è rimesso alla Commissione.

(Sono approvati).

Avverto che procederemo alla votazione degli altri emendamenti presentati e dell'articolo unico del testo unificato nel suo complesso una volta acquisiti i pareri della I Commissione sull'emendamento e sugli articoli aggiuntivi approvati in linea di principio, nonché della V Commissione sugli articoli aggiuntivi stessi.

Rinvio, quindi, il seguito della discussione del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 17,10.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia il 4 maggio 1995.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO